

N. R.G. 20759/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina	Presidente Relatore
dott. Marco D'Orazi	Giudice
dott. Vittorio Serra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **20759/2019** promossa da:

FALLIMENTO DELLA MARTIRA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01319490361), con il patrocinio dell'avv. BERTI LUCIA e dell'avv. MARESCOTTI FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA LODERINGO DEGLI ANDALO' 1 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BERTI LUCIA.

ATTORE

contro



MAURO SIGHINOLFI (C.F. SGHMRA46R06F257V), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA STRADELLO ARMENONE, 32 MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA.

LAURA BALBONI (C.F. BLBLRA52P47H195U), con il patrocinio dell'avv. CANTARELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA STRADELLO ARMENONE, 32 MODENA presso il difensore avv. CANTARELLI NICOLA.

IMMOBILIARE PALMETTO SRL (C.F. 03819730361), con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA P. GIARDINI N. 474 41112 MODENA presso il difensore avv. PAOLILLO ROBERTO.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da separati fogli a far parte integrante del verbale di udienza del 2 febbraio 2023.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della società Della Martira s.r.l. in liquidazione, in persona del suo curatore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Mauro Sighinolfi, Laura Balboni e la società Immobiliare Palmetto s.r.l., chiedendo, testualmente, "A) In via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità degli amministratori Mauro Sighinolfi e Laura Balboni ex art. 146 L.F.- art. 2476 cc e art. 1176, comma 2 cc e conseguentemente dirsi tenuti e condannarsi i convenuti a risarcire, in solido fra loro, al Fallimento attore i danni tutti conseguenti alle condotte contestate, che si quantificano e richiedono in complessivi euro 1.949.233,00, salva loro diversa quantificazione giudiziale, anche mediante il ricorso all'utilizzo dei criteri di valutazione equitativa; B) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi l'illiceità delle condotte poste in essere dai signori Mauro Sighinolfi e Laura Balboni ex art. 2043 cc185



c.p. e, conseguentemente, dirsi tenuti e condannarsi i convenuti a risarcire, in solido fra loro, al Fallimento attore i danni tutti conseguenti, che si quantificano e richiedono, sempre, in complessivi euro 1.949.233,00, salva loro diversa quantificazione giudiziale, anche mediante il ricorso all'utilizzo dei criteri di valutazione equitativa; C) Conseguentemente, in caso di accertamento della responsabilità dei convenuti a qualsivoglia titolo come sopra invocata, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, altresì, accertare e dichiarare inefficaci nei confronti del Fallimento Della Martira srl in liquidazione e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cc, i conferimenti eseguiti dai signori Mauro Sighinolfi e Laura Balboni nella società Immobiliare Palmetto srl con atto costitutivo di società a responsabilità limitata del 7.8.18 a ministero notaio dott. Paolo Vincenzi di Carpi (MO) rep. n. 281513/racc. n. 47467, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Modena-Ufficio provinciale-Territorio il 10.8.18 al reg. part. n. 16580 reg. gen. 24325, aventi ad oggetto” gli immobili meglio descritti in citazione.

In particolare, la curatela attrice esponeva che gli (ex) amministratori della società Della Martira s.r.l., Laura Balboni e Mauro Sighinolfi, in carica dal 28 novembre 1991, e Tiziana Reggiani dal 20 gennaio 1992, nonché il già menzionato Sighinolfi anche nella veste di liquidatore successivamente assunta in data 14 dicembre 2018, fino alla data della declaratoria di fallimento resa dal Tribunale di Modena in data 21 dicembre 2018, avevano completamente omesso di tenere la contabilità di magazzino e, benchè tenuti quantomeno dalla data di approvazione del bilancio al 31/12/2013, anche di provvedere alla nomina dell'organo di controllo.

Asseriva, inoltre, l'attore che, dal raffronto tra i dati del bilancio approvato al 31/12/2017 e la situazione contabile al 20 dicembre 2018 nella quale figurava, tra le poste del capitale proprio, anche la voce prestito soci infruttifero per € 1.992.749,31, era emerso che la società, pur registrando passività annuali pari a circa 8-9.000.000,00 di euro e una liquidità oscillante tra 1.500.000,00 e 2.400.000,00 di euro, soltanto attraverso una scarsamente attendibile sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino aveva potuto mantenere il proprio patrimonio netto apparentemente positivo.



Evidenziava ancora l'attore che la suddetta voce prestito soci infruttifero era, in realtà, costituita da pagamenti preferenziali che gli amministratori Balboni-Sighinolfi, nella consapevolezza, derivante dagli eloquenti dati di bilancio, della grave situazione economico-patrimoniale in cui versava la società, e senza alcuna iniziativa volta al risanamento del sodalizio o alla conservazione del patrimonio sociale, avevano effettuato a favore del ceto bancario, nei cui riguardi questa era fortemente esposta, ingenti versamenti, di cui € 468.067,00 nel solo anno antecedente la dichiarazione di fallimento, che, per tale ragione, avrebbero dovuto invece essere appostati tra i debiti e non quale componente del patrimonio netto, anche in considerazione del fatto che il Sighinolfi non aveva mai rivestito la qualità di socio.

La curatela attrice censurava poi la decisione assunta dagli amministratori convenuti di concedere l'azienda in affitto alla società AT s.r.l., pressochè integralmente partecipata (al 99%) ed amministrata dal loro genero Andrea Taddia, in assenza, come detto, di contabilità di magazzino e, quindi, sulla base di valutazioni e quantificazioni delle rimanenze del tutto inattendibili anche in ragione delle non meglio documentate ed inventariate movimentazioni di merce disposte dalla concedente verso il punto vendita gestito dall'affittuaria in Sorbara.

Contestava pure l'attore la vendita di due autovetture a favore della società AT s.r.l. senza averne incassato il relativo corrispettivo, nonché l'ingiustificata emissione di nota di credito a favore della ditta Emporio Uno di Nadia Fava per un importo imponibile di € 74.420,00 nell'ambito di un non meglio documentato rapporto commerciale intercorso tra la società oggi in fallimento e la predetta ditta individuale.

Il Fallimento attore asseriva altresì che, al fine di eludere le prevedibili iniziative che i creditori avrebbero assunto nei loro confronti quali amministratori infedeli e fideiussori di società ridotta in stato di insolvenza, i convenuti Balboni-Sighinolfi, nel periodo agosto-settembre 2018, in occasione della costituzione della società convenuta Immobiliare Palmetto s.r.l., partecipata in misura dell'80% dal loro genero Andrea Taddia e, per i restanti 13% e 7% dagli stessi Sighinolfi-Balboni, avevano conferito, con atto notarile, nel patrimonio della new-co, ai fini della completa liberazione delle rispettive quote, alcuni cespiti immobiliari meglio descritti in citazione, ponendo, così,



in essere un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria a norma dell'art. 2901 n. 2 cod. civ.

Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti Laura Balboni e Mauro Sighinolfi, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale a conoscere dell'azione di responsabilità esperita dal Fallimento attore nei confronti degli ex amministratori ai sensi degli artt. 146 LF, 2393 e 2476 c.c., in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 32 dello Statuto sociale, nonché l'incompetenza per materia della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna e, conseguentemente, l'incompetenza territoriale, ex artt. 18 e 20 c.p.c. e 14 LF, del Tribunale Ordinario di Bologna, a favore del Tribunale Ordinario di Modena, a conoscere dell'azione revocatoria esercitata dalla curatela attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., in presenza di una mera connessione soggettiva e non anche oggettiva, ex artt. 31, 32, 34 e 35 c.p.c., tra quest'ultima azione e quella, cumulativamente svolta, di responsabilità verso gli amministratori che, peraltro, non rientrava nella competenza dell'adita Sezione Imprese in forza dell'evocata clausola arbitrale.

Nel merito, gli (ex) amministratori convenuti contestavano la fondatezza delle deduzioni avversarie e, concludendo, chiedevano, testualmente, “accertare e dichiarare che, a fronte della clausola compromissoria prevista all'art. 32 dello statuto sociale della società “Della Martira S.r.l.”, il Tribunale di Bologna – sezione imprese, adito ai fini del presente procedimento dalla Curatela attrice, non è competente a giudicare sulle domande spiegate nei confronti dei sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni, e per l'effetto dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale di Bologna – sezione imprese a giudicare sulle domande spiegate nei confronti dei sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni, e ciò in favore di terna arbitrale da nominarsi con le modalità previste nello statuto sociale (art. 32); e per l'effetto dichiarare improponibili e/o improcedibili le domande spiegate nei confronti dei sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni – nella loro qualità di amministratori di Della Martira s.r.l. – per essere tali controversie deferite e da deferirsi in arbitri ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale di “Della Martira s.r.l.” oggi



fallita; in ogni caso dichiarare l'incompetenza territoriale e per materia dell'adito Tribunale di Bologna – sezione imprese a giudicare sulla domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ., spiegate nei confronti dei sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni, nonché della società “Immobiliare Palmetto Srl”, per le ragioni esposte in narrativa; dichiarare la competenza territoriale e per materia del Tribunale Ordinario di Modena a giudicare sulla domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ., spiegate nei confronti dei sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni, nonché della società “Immobiliare Palmetto Srl”, per le ragioni esposte in narrativa; nel merito, ove il Giudice adito ritenga di non accogliere le suddette eccezioni accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione di responsabilità e delle domande risarcitorie spiegate nei confronti dei sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni, e ciò per le ragioni tutte esposte in narrativa; accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità, in capo ai sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni, in relazione al trasferimento di merci di proprietà della Fallita alla società AT s.r.l. e/o in riferimento al mancato reperimento presso AT Srl di parte dei capi di abbigliamento già di proprietà di Della Martira Srl e/o in relazione alla nota di accredito emessa da Della Martira Srl nei confronti di Emporio Uno di Fava Nadia; e per l'effetto rigettare le domande tutte spiegate dalla Curatela in via principale nei confronti dei sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni, in quanto evidentemente destituite di fondamento. Ovvero, qualora il Giudice adito dovesse ritenere in tutto o in parte fondate le domande spiegate dalla Curatela Attrice disporre la compensazione degli importi, che i sigg.ri Sighinolfi e/o Balboni verranno condannati a pagare al Fallimento Attore, con i crediti vantati dagli stessi sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni nei confronti del Fallimento Della Martira Srl, nella misura indicata in atti ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia; sull'azione revocatoria, ferme le eccezioni processuali suesposte, accertare e dichiarare l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 2901, comma III, cod. civ., dell'atto di conferimento posto in essere dai sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni in favore della società “Immobiliare Palmetto S.r.l.”; e pertanto rigettare e/o dichiarare improcedibile e/o dichiarare inammissibile la domanda revocatoria spiegata da parte attrice; ovvero, in subordine accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. spiegata nei confronti dei sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni, e/o



l'insussistenza dei presupposte e/o l'omessa prova dei requisiti e dei presupposti (eventus damni e scientia fraudis) richiesti per l'accoglimento della domanda revocatoria; e pertanto rigettare e/o dichiarare improcedibile e/o dichiarare inammissibile la domanda revocatoria spiegata da parte attrice”.

Con separata comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio anche la convenuta società Immobiliare Palmetto s.r.l. e, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dagli altri convenuti, chiedeva, testualmente, “In via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 32 dello Statuto della società “Della Martira S.r.l.”, a decidere dell'azione di responsabilità promossa da parte attrice nei confronti dei sig.ri Sighinolfi e Balboni e, conseguentemente, a decidere della connessa azione revocatoria ordinaria e, per l'effetto, ove fosse accertata l'incompetenza a decidere sull'azione di responsabilità ex art. 146 L.Fall., accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa, a decidere sull'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. promossa nei confronti della società esponente; accertare e dichiarare la competenza per materia e per territorio del Tribunale di Modena a decidere sull'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. promossa nei confronti della società esponente; e, per l'effetto, rimettere le parti innanzi al Giudice competente, che si indica nel Tribunale di Modena. in ogni caso, sempre in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa a decidere sull'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la competenza per materia e per territorio del Tribunale di Modena a decidere sull'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. promossa nei confronti della società esponente; e, per l'effetto, rimettere le parti innanzi al Giudice competente, che si indica nel Tribunale di Modena. Nel merito, accertare e dichiarare l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 2901, III comma, cod. civ., dell'atto di conferimento posto in essere dai sigg.ri Mauro Sighinolfi e Laura Balboni, e ciò essendo tale conferimento essendo stato posto



in essere in esecuzione di una pregressa obbligazione; e per l'effetto rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice. ancora nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'accoglimento – in relazione ai conferimenti eseguiti dal sig. Mauro Sighinolfi e dalla sig.ra Laura Balboni nella società Immobiliare Palmetto S.r.l., all'atto costitutivo della stessa – dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. spiegata da parte attrice e, per l'effetto, rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice”.

Nel corso del giudizio, espletati gli incombeni di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, con ordinanza resa in data 30 novembre 2020, ammetteva parzialmente la prova per testi dedotta dalla società convenuta, rigettava le restanti istanze istruttorie avanzate dai convenuti, disponendo contestualmente c.t.u. contabile.

Successivamente, all'esito della disposta attività istruttoria, il Giudice, previa reiezione delle istanze istruttorie reiterate dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 2 febbraio 2023, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzitutto esaminare la questione posta, in via pregiudiziale, dai convenuti, di incompetenza dell'adita A.G.O. in ragione della clausola compromissoria contemplata dall'art. 32 dello Statuto.

Sul tema, giova osservare che, come recentemente enunciato dalla Suprema Corte, "in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell'art. 146 LF diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a



garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c., che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società" (v. Ord. Cass. Civ. sez. VI, 23/07/20 n. 15830).

Del resto, in una controversia sostanzialmente analoga alla presente, anche questo Tribunale aveva aderito al principio sopra enunciato dai Giudici di legittimità (v. ad es. Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 02/12/2021, n. 2915).

Si tratta, infatti, di un'unica azione di responsabilità (quella promossa ai sensi del citato art. 146 LF) che, come detto, cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, senza però mutarne i presupposti e la relativa disciplina.

Nel caso di specie, la curatela del Fallimento Della Martira s.r.l., in citazione e nei successivi scritti difensivi, anche in replica all'eccezione ex adverso sollevata, ha precisato la natura e le finalità dell'azione unitariamente esperita a tutela (anche) dei creditori sociali a norma del citato art. 2394 c.c.

Conseguentemente, sulla scorta dei principi sopra richiamati, l'eccezione in esame deve essere senz'altro rigettata.

A conclusioni diverse deve, invece, giungersi con riferimento all'ulteriore questione pregiudiziale tempestivamente posta dai convenuti.

Quest'ultimi, infatti, in relazione all'azione revocatoria esercitata dal Fallimento attore ai sensi dell'art. 2901 c.c., hanno concordemente eccepito l'incompetenza per materia dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa e per territorio del Tribunale Ordinario di Bologna.

Come noto, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso



proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.

Premesso ciò, occorre anzitutto rilevare che l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., in quanto volta a provocare soltanto l'inefficacia c.d. relativa dell'impugnato atto di disposizione patrimoniale, non incide sull'assetto della società e sull'entità del suo patrimonio, sicchè la relativa controversia non va ricompresa tra quelle devolute, ope legis (art. 3 D.lvo n. 168/2003), alla competenza funzionale inderogabile della Sezione Specializzata, neppure tra quelle relative ai rapporti societari lato sensu intesi.

Ne consegue che, ratione materiae, la domanda di revocatoria così come proposta dalla curatela attrice avrebbe dovuto essere formulata avanti il Tribunale Ordinario competente per territorio.

Ma la Sezione Specializzata in Materia di Impresa non è competente a conoscere della suddetta azione, neppure per ragioni di connessione, ai sensi del già citato art. 3 D.lvo n. 168/2003, ove detta azione sia esercitata, come nella fattispecie in esame, cumulativamente con quella di responsabilità degli amministratori.

Infatti, tra le due azioni sopra indicate sussistono elementi di mera connessione soggettiva e non anche di connessione oggettiva e/o qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35, espressamente richiamati dal citato art. 3, sicchè l'azione revocatoria non è soggetta alla c.d. vis attractiva prevista e disciplinata da tale ultima disposizione legislativa, e, quindi, nemmeno a tale titolo, essa può rientrare tra quelle di competenza funzionale e inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa.

Inoltre, nel caso di specie, l'azione di cui al citato art. 2901 c.c. non appartiene neppure alla competenza territoriale dell'intestato Tribunale Ordinario di Bologna, e ciò in forza degli ordinari criteri di collegamento, generali e alternativi, puntualmente evocati dai convenuti eccipienti, ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., in considerazione dei luoghi in cui i convenuti hanno residenza e sede, tutti ubicati in provincia di Modena, ed in cui è stato pure compiuto l'atto dispositivo e in cui esso ha avuto esecuzione.

Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia e per territorio ritualmente e tempestivamente sollevata dai convenuti, previa separazione



della causa avente ad oggetto l'esperita azione revocatoria da quella avente ad oggetto l'azione di responsabilità di cui all'art. 146 LF, deve dichiararsi l'incompetenza per materia della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, anche quella per territorio del Tribunale Ordinario di Bologna, disponendo la rimessione delle parti della separata causa di revocatoria ordinaria innanzi al Tribunale di Modena, competente per materia e per territorio, nel rispetto del termine di legge.

Detto questo, ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la separata azione di responsabilità degli amministratori convenuti, così come esperita dalla curatela attrice, a norma dell'art. 146 LF, sia meritevole di accoglimento

Come in precedenza esposto, il Fallimento attore ha agito nei confronti degli ex amministratori della società Della Martira s.r.l. a tutela sia del patrimonio sociale, che dei suoi creditori, deducendo, quali titoli di responsabilità gestoria, l'omessa tenuta della contabilità di magazzino, l'omessa nomina dell'organo di controllo obbligatorio per legge, la controproducente stipulazione di un contratto di affitto di azienda e di conto/vendita con altra società (AT s.r.l.) soggettivamente collegata alla concedente in ragione dei rapporti di parentela e affinità intercorrenti tra i componenti i rispettivi organi di amministrazione e le rispettive compagini sociali, la distrazione/dispersione di rimanenze di magazzino di ingente valore, l'ingiustificata emissione di nota di credito a favore di altra azienda (Emporio Uno) anch'essa soggettivamente collegata e, infine, la vendita di autovetture intestate alla società senza percepire il relativo corrispettivo.

Con riferimento a quest'ultimo asserito atto di mala gestio, deve precisarsi che, come documentato in corso di causa, la compravendita dei due autoveicoli aziendali si è poi perfezionata con il pagamento, ancorchè non immediato, della somma di € 22 mila, la cui eventuale incongruità non risulta provata, né della relativa eventuale voce di danno si è più specificamente lamentata la curatela attrice nel corso della trattazione della causa,

Per quel che concerne i versamenti di liquidità effettuati dai convenuti Balboni e Sighinolfi a favore del ceto bancario creditore della società per importi asseritamente



eccedenti la garanzia dagli stessi prestata a titolo personale, costituente oggetto di apposita allegazione attorea, al riguardo, si ritiene che essi non rappresentino voci di danno, neppure in termini di pagamenti c.d. preferenziali, per l'integrità e il valore del patrimonio sociale e nemmeno per i creditori sociali, in quanto effettuati, come detto, a titolo personale e, soprattutto, con provvista di cui non è provata la provenienza dalle casse sociali.

Orbene, per quanto concerne la contestata omessa tenuta della contabilità di magazzino e la parimenti censurata mancata nomina dell'organo di controllo, si tratta di condotte omissive che, di per sé, non risultano produttive di un diretto danno patrimoniale, potendo le stesse semmai costituire comportamenti, in concreto, agevolatori la consumazione degli illeciti distrattivi come sopra addebitati.

Concentrando, quindi, l'esame del merito della presente controversia alla allegata distrazione di rimanenze di magazzino, ai fini del suo accertamento sotto il profilo tecnico-contabile, è stata disposta c.t.u. volta a ricostruire e descrivere le movimentazioni di capi di abbigliamento illustrate in citazione tra la società Della Martira s.r.l. in bonis e la società A.T. s.r.l, ad accertare quale, tra la merce così movimentata, sia stata oggetto di successiva vendita da parte di A.T. e quella, invece, non venduta e non rinvenuta alla data del fallimento, distinguendo quella non rinvenuta presso A.T. e quella non rinvenuta presso la società Della Martira, a determinare il valore di mercato della merce non venduta e non rinvenuta e, infine, a determinare il valore di quest'ultima merce in base ai prezzi già praticati in sede di vendita fallimentare per la merce invece rinvenuta e, in caso di disomogeneità della merce già venduta rispetto a quella in questa sede da quantificare, in base ai prezzi usualmente praticati in sede di vendita fallimentare per tale tipologia di merce.

All'esito di scrupolose indagini, condotte nel pieno ed effettivo contraddittorio tecnico con le parti, il CTU, previa parziale modifica delle conclusioni rassegnate in sede di bozza preliminare in ragione delle osservazioni formulate dai consulenti di parte, ha illustrato i risultati delle espletate operazioni peritali con motivate argomentazioni che, in quanto coerenti ai dati acquisiti nel corso delle disposte verifiche, conformi ai quesiti



demandati dal Giudice ed esenti da contraddizioni di carattere tecnico-contabile, devono ritenersi assolutamente condivisibili.

In particolare, il CTU, nonostante le rilevate carenze ed incompletezze documentali, ha riscontrato che la società Della Martira s.r.l. in bonis aveva trasferito in conto vendita alla società A.T. s.r.l. capi di abbigliamento e accessori (calzature, oggettistica ecc.) in numero complessivo di 11.032, per un valore totale di € 2.433.729, calcolato sulla base dei prezzi praticati da Della Martira Srl ai propri clienti “in stagione” attraverso le proprie boutique.

Il CTU ha altresì accertato che parte della merce trasferita dalla società Della Martira alla società A.T. in conto vendita, era stata oggetto di successiva vendita da parte di quest'ultima a terzi, precisando, alla stregua dei DDT di consegna in c/vendita, che la società A.T. aveva venduto a terzi almeno n. 5.341 articoli con emissione delle relative fatture o scontrini fiscali.

L'Ausiliario del Giudice ha, inoltre, verificato che una parte della merce trasferita dalla società Della Martira alla società AT non era stata venduta ed era stata rinvenuta dalla curatela presso l'Outlet di Sorbara gestito dalla società A.T. s.r.l. specificando che il numero di articoli facenti parte dello stock di consegne in c/vendita e rinvenuti dal Fallimento ammontava a 4.070.

Ha, quindi, proceduto alla quantificazione del valore dei n. 1.621 articoli non rinvenuti presso i locali nella disponibilità di AT, e, in particolare, facendo applicazione alternativa dei parametri indicati dal Giudice, lo ha determinato in complessivi € **228.048,50** in base ai **prezzi scontati** per vendita “**in outlet**” che prevedono una riduzione media del 50 % del prezzo di listino al pubblico, in € **456.097**, applicando i **prezzi di listino** al pubblico “in stagione”, e, infine, € **37.385**, in base ai prezzi già **praticati in sede di vendita fallimentare** (con valore di ipotetica base d'asta di € 114.024,25), per la merce invece rinvenuta e, comunque, nel caso di disomogeneità della merce già venduta rispetto a quella non rinvenuta, in base ai prezzi usualmente praticati in sede di vendita fallimentare per tale tipologia di merce.



Sulla scorta dei dati sopra riportati, si ritiene che il mancato reperimento, presso la società fallita e presso la sua conto-terzista dell'epoca, di numerosissimi capi di abbigliamento aventi un valore complessivo sicuramente notevole non soltanto in base ai prezzi di listino, ma anche solo in base a quelli scontati praticati in sede di outlet, e la cui destinazione finale non ha trovato adeguata giustificazione nella scarsa documentazione versata in atti e/o ritualmente acquisita dal CTU nel corso delle operazioni peritali, costituisca una situazione oggettivamente pregiudizievole per la società in termini di dispersione e sottrazione di rilevanti risorse facenti parte del patrimonio della società oggi in fallimento, di cui devono indubbiamente rispondere, a titolo di violazione dei doveri su di loro incombenti per legge e per Statuto, gli ex amministratori di quest'ultima, eventualmente in concorso con quelli della società conto-terzista, quale mera detentrica e non anche proprietaria esclusiva dei beni distratti, la cui eventuale compartecipazione a detto illecito, diversamente da quanto asserito dai convenuti, non potrà, per ciò, esonerare quest'ultimi.

Per quel che concerne l'entità del danno certamente arrecato all'integrità e al valore del patrimonio sociale, nonché al ceto dei creditori sociali, la relativa quantificazione, in assenza di elementi di valutazione che ne consentano una stima oggettivamente certa, non potrà che effettuarsi in via equitativa, e, conseguentemente, considerando la varia possibile destinazione della merce non reperita (vendita al dettaglio; vendita in outlet), per almeno una parte di essa desumibile dal luogo in cui è stata trovata la merce invece inventariata dalla curatela, lo stato di grave insolvenza in cui già versava la società all'epoca già prossima al fallimento, la non agevole commercializzazione di almeno una parte della merce in quanto di non recente produzione, si ritiene congruo liquidare in favore della curatela attrice, a titolo di ristoro del danno, un importo corrispondente alla media tra il valore della merce mancante calcolato in base ai prezzi di mercato e quello ottenuto applicando i prezzi praticati in sede di vendita fallimentare ($€ 456.097 + € 37.385 = € 493.482,00 : 2 = € 246.741,00$).

Tra le voci di danno specificamente allegate dal Fallimento attore va altresì ricompresa anche quella corrispondente all'importo della nota di credito emessa dalla società Della Martira allora in bonis a tacitazione dei rapporti di dare avere con la ditta Emporio Uno.



Anche in questo caso, in assenza di idonei elementi di giudizio attestanti in modo certo ed incontrovertibile la causale a fondamento della predetta nota di credito e, in particolare, i resi che, a dire dei convenuti, avrebbero giustificato la sostanziale rinuncia al credito, l'emissione della suddetta nota di credito costituisce un'ulteriore voce di danno per la società in fallimento e per i suoi creditori, il cui corrispondente importo pari a € 74.420,00, deve essere cumulato con quello in precedenza liquidato sotto un diverso profilo di responsabilità gestoria.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, va dichiarata la responsabilità dei convenuti Balboni e Sighinolfi per gli atti di mala gestio sopra accertati e, per l'effetto, gli stessi, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento, in favore del Fallimento attore, a titolo di risarcimento del danno da c.d. mala gestio, della complessiva somma di € 321.161,00.

Inoltre, trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, la suddetta somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data del dichiarato fallimento (21/12/2018) a quella della presente decisione (ud. di PC 2/2/2023).

All'attore, inoltre, spetta anche il risarcimento dell'ulteriore danno da ritardato pagamento del dovuto, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura degli interessi di legge maturati, nel medesimo periodo, sulla somma progressivamente rivalutata.

Infine, sull'importo come sopra complessivamente determinato, sono pure dovuti gli interessi di legge dalla decisione al saldo.

Va, invece, respinta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, di compensazione tra il credito risarcitorio come sopra riconosciuto a favore del Fallimento attore con il loro controcredito asseritamente maturato verso quest'ultimo a titolo di rimborso finanziamento soci e/o di prestito personale.

Infatti, la domanda riconvenzionale in esame, oltre che non conforme alle condizioni richieste ai fini della sua proponibilità dall'art. 56 LF, non risulta supportata da alcun oggettivo riscontro probatorio e, in ogni caso, dopo essere stata laconicamente avanzata



in comparsa di risposta, non è stata più in alcun modo coltivata nella successiva fase di trattazione della causa e neppure negli scritti difensivi conclusionali.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti rispetto alla separata domanda revocatoria, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre tra l'attore ed i convenuti Balboni-Sighinolfi, la loro parziale compensazione in misura di $\frac{1}{4}$, liquidando, come da dispositivo, i restanti $\frac{3}{4}$ a carico dei predetti convenuti, in solido tra loro, quali parti maggiormente soccombenti.

In ossequio al generale principio di soccombenza, il Fallimento attore dovrà, invece, rifondere, come da dispositivo, le spese processuali sostenute dall'altra convenuta Immobiliare Palmetto s.r.l. da liquidarsi, però, tenendo conto della natura della questione posta a fondamento della relativa decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

l'eccezione pregiudiziale sollevata dai convenuti, di incompetenza dell'adita Autorità Giudiziaria Ordinaria, in relazione all'esperita azione di responsabilità ex art. 146 LF., per clausola compromissoria statutaria.

DICHIARA

l'incompetenza per materia dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna, nonchè l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Bologna a conoscere dell'azione revocatoria esercitata dal Fallimento attore a norma dell'art. 2901 c.c., e, per l'effetto, previa separazione di detta ultima causa, rimette le parti innanzi al Tribunale di Modena, competente per materia e per territorio, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione della causa come sopra separata.





CONDANNA

i convenuti Laura Balboni e Mauro Sighinolfi, in solido tra loro, al pagamento, in favore della curatela attrice, a titolo di risarcimento del danno da c,d, mala gestio, della complessiva somma di € 321.161,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge così come riconosciuti in motivazione.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di 1/4 e, per l'effetto, condanna i convenuti Laura Balboni e Mauro Sighinolfi, in solido tra loro, al rimborso in favore del Fallimento attore dei restanti 3/4 liquidati in € 2.529,00 per spese e € 14.250,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico dei convenuti Balboni e Sighinolfi le spese relative all'espletata c.t.u. come liquidate con provvedimento del .

CONDANNA

il Fallimento attore al rimborso, in favore della convenuta Immobiliare Palmetto s.r.l., delle spese processuali liquidate in € 2.150,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 27 luglio 2023.

Il Presidente est.

Dott. Giovanni Salina

